

COMUNE DI DELICETO

Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO COMUNALE di
POLIZIA MORTUARIA**

TITOLI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Competenze

ARTICOLO 3 – Responsabilità

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

ARTICOLO 5 – Registro delle operazioni e atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione e obitori

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

ARTICOLO 10 - Certificazione dello stato d'indigenza e fornitura gratuita di feretri

ARTICOLO 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI E ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 12 – Attività funebre, trasporti funebri, diritti

ARTICOLO 13 – Modalità di trasporto e percorso

ARTICOLO 14 - Orario dei trasporti

ARTICOLO 15 - Norme generali per i trasporti

ARTICOLO 16 - Riti religiosi

ARTICOLO 17 - Trasferimento di salme senza funerale

ARTICOLO 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

ARTICOLO 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

ARTICOLO 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

ARTICOLO 21 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre e di trasporto

funebre – Rilascio dell'autorizzazione - Rimessa delle auto funebri – Divieti e sanzioni

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 22 – Ubicazione del Cimitero comunale

ARTICOLO 23 - Disposizioni generali – Vigilanza

ARTICOLO 24 - Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE

CIMITERIALE

ARTICOLO 26 - Disposizioni generali

ARTICOLO 27 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28 - Inumazione

ARTICOLO 29 - Cippo

ARTICOLO 30 - Tumulazione

ARTICOLO 31 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32 - Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 34 - Esumazione straordinaria

ARTICOLO 35 - Estumulazioni

ARTICOLO 36 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 37 - Raccolta delle ossa

ARTICOLO 38 - Oggetti da recuperare

ARTICOLO 39 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 40 - Crematorio

ARTICOLO 41 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione. Dispersione delle ceneri e affidamento

ARTICOLO 42 - Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 43 - Orario

ARTICOLO 44 - Disciplina dell'ingresso

ARTICOLO 45 - Divieti speciali

ARTICOLO 46 - Riti funebri

ARTICOLO 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

ARTICOLO 48 - Fiori e piante ornamentali

ARTICOLO 49 -Materiali ornamentali

T I T O L O III - C O N C E S S I O N I

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 50 - Sepulture private

ARTICOLO 51 - Durata delle concessioni

ARTICOLO 52 - Modalità di concessione

ARTICOLO 53 - Uso delle sepulture private

ARTICOLO 54 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

ARTICOLO 55 - Costruzione dell'opera – termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 56 - Divisione, Subentri

ARTICOLO 57 - Rinuncia a concessione sepoltura individuale

ARTICOLO 58 - Rinuncia a concessione di aree libere

ARTICOLO 59 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 60 - Revoca

ARTICOLO 61 - Decadenza

ARTICOLO 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 63 - Estinzione

T I T O L O IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 64 - Tipi di illuminazione - Lampade votive

ARTICOLO 65 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento

ARTICOLO 66 - Modifica agli impianti

ARTICOLO 67 - Doveri dell'utente

ARTICOLO 68 - Causa di forza maggiore

T I T O L O V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 69 – Imprese cimiteriali

ARTICOLO 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private

ARTICOLO 71 - Responsabilità – Deposito cauzionale

ARTICOLO 72 - Recinzione aree , occupazione, materiali di scavo

ARTICOLO 73 - Introduzione e deposito di materiali

ARTICOLO 74 - Orario di lavoro

ARTICOLO 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

ARTICOLO 76 - Vigilanza

ARTICOLO 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

T I T O L O VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 78 - Mappa

ARTICOLO 79 - Annotazioni in mappa

ARTICOLO 80 - Registro delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 81 - Schedario dei defunti

ARTICOLO 82 - Scadenario delle concessioni

ARTICOLO 83 - Strutture per il commiato

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 85 - Cautele

ARTICOLO 86 – Settore e uffici comunali

ARTICOLO 87 - Concessioni pregresse

ARTICOLO 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

ARTICOLO 89 - Rinvio

ARTICOLO 90 - Sanzioni

ARTICOLO 91 - Entrata in vigore, pubblicità, approvazione

T I T O L O I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/09/90, n. 285, della legge 30/03/2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; della legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri” e del Regolamento regionale 11 marzo 2015, n.8 in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali di affezione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni ed i servizi pubblici di polizia mortuaria, in ambito necroscopico e cimiteriale, spettano al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell’A.S.L. territorialmente competente.

2. Per le autorizzazioni alla sepoltura, al trasporto di cadavere, alla cremazione, alla dispersione delle ceneri ed all’affidamento delle ceneri e per il rilascio del passaporto mortuario è competente l’ufficiale di stato civile del Comune, secondo quanto disposto dal d.P.R. 285/1990 e dalla L.R. 34/2008.

3. La forma di gestione dei servizi pubblici inerenti la polizia mortuaria è determinata dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere e) ed l). Le funzioni e la organizzazione sono stabilite in conformità alla disciplina relativa al tipo di gestione individuata, ovvero dal capitolato speciale e/o di oneri in caso di appalto o concessione.

4. In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con il piano esecutivo di gestione e con gli atti di gestione del responsabile di settore.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all’interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quello consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti, sempre se istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della competente struttura dell'A.S.L. per le prestazioni della quale è fatto salvo ogni provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20.07.1984, n. 36 (tariffario regionale delle prestazioni rese dai servizi del dipartimento di prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica), sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) le operazioni di cremazione, tumulazione, inumazione in campo comune e conseguente esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri (art. 1, comma 7bis, del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 28.02.2001, n. 26).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei diritti, delle tariffe e dei corrispettivi, istituiti come da allegato A al presente regolamento, ed annualmente determinati dalla Giunta comunale.
4. Il Comune, con la deliberazione della Giunta comunale, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5

Registro delle operazioni e atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10/09/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti al servizio.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso l'ufficio comunale competente, presso il cimitero e sul sito internet del Comune:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, ovvero dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le

prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/02/64, n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata dagli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, i quali verificano l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto e ne attestano l'esecuzione.
2. Inoltre, gli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigilano e controllano l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Il dipendente dell'impresa funebre, in qualità di addetto al trasporto di cadavere, e nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, utilizzando apposito modulo tipo predisposto dalla Regione (circolare Assessorato politiche della salute prot. n. 24/10564/1 del 07.08.2009 ed eventuali successive), attestante che: - l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e che corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate; - il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.P.R. 285/1990; - sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da comune a comune con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del d.P.R. 10.09.1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25 del d.P.R. 285/1990. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. In caso di trasporto delle urne contenenti le ceneri è fatta salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al d.P.R. n. 285/1990 ed alla legge regionale n. 34/2008.

ARTICOLO 10

Certificazione dello stato d'indigenza e fornitura gratuita di feretri

1. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal settore al quale sono assegnati i servizi sociali, sulla base di apposita relazione del servizio sociale professionale, che ne assume la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
2. Il Comune può, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, fornire gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. La Giunta comunale in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, può prevedere di attuare quanto previsto nel comma 2.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Attività funebre - Trasporti Funebri - Diritti

1. Nella attività funebre rientrano le seguenti prestazioni – disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. Il servizio di trasporto funebre rientra nell'attività funebre disciplinata dall'art. 15 della L.R. 34/2008 ed è da considerarsi servizio indispensabile, obbligatorio per legge.
2. Il servizio di trasporto funebre comprende: - il trasporto di "salma", intesa come corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, o ad apposite strutture adibite per il commiato; - il trasporto di cadavere, inteso come salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi; - il trasporto di resti umani (ceneri, ossa) e prodotti abortivi.
3. Nel trasporto funebre rientrano le seguenti prestazioni:
 - a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
 - b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nel feretro;
 - c) il prelievo e la movimentazione di questo ultimo;
 - d) il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con d.P.R. 10.09.1990, n. 285, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 recante “*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*”, e dalle norme contenute nel presente regolamento.
5. Il trasporto di salma e di cadavere è a pagamento ed è eseguito a cura e spese dei parenti in linea retta e collaterale del defunto fino al sesto grado, del coniuge, dei generi e delle nuore, dei suoceri se viventi, e, solo in mancanza di detti obbligati, a cura del Comune. Qualora debba provvedervi il Comune, il trasporto è eseguito da imprese autorizzate individuate di volta in volta dal responsabile comunale, secondo il metodo della rotazione.
6. I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall’art. 20 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285, e essere riconosciuti idonei dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa azienda sanitaria locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
7. Il servizio di trasporto funebre e l’attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell’attività medesima.
8. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
9. Nell’ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese pubbliche o private che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.
10. Il Comune di Deliceto provvede al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre alle imprese pubbliche e private aventi sede legale nel territorio. Le imprese pubbliche e private aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentate dal possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 15, comma 2, della legge Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008, fatta salva l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa rilasciata dal comune in cui ha sede legale l’impresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla stessa legge regionale per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale.
11. Il Comune di Deliceto, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.
12. I trasporti funebri, eseguiti nell’ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso nella misura stabilita dalla Giunta comunale.
13. Tale diritto è dovuto al Comune anche per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all’estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati, comunque eseguiti da imprese autorizzate.
14. Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate all’obitorio comunale su disposizione dell’Autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nel Cimitero comunale.
15. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
16. I diritti fissi vanno versati nelle casse comunali prima del trasporto.
17. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10, 10bis, 10ter, 15 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 13

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione delle modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto sono stabiliti con il presente regolamento, nel rispetto degli articoli 20 e 21 del d.P.R. 285/1990 e dell’art. 15 della L.R. n. 34/2008. Gli orari ed i percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze o dove si svolgono le esequie, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o all'uno o all'altro di questi luoghi, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del responsabile del settore competente.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del settore competente sentito il servizio di Polizia Municipale è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. Il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non richiede autorizzazione comunale, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il S.S.N., intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso che il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica in questione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga nell'ambito del territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/2008.
8. Il trasporto di cadavere, resti mortali e ossa umane è soggetto ad apposita autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, la quale deve essere consegnata all'addetto al cimitero.
9. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione, ai sensi dell'art. 10bis, comma 7, della L.R. 34/2008, e dell'art. 8 del presente regolamento. Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile della conduzione dell'attività funebre.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. Di norma, l'arrivo della salma o del cadavere presso il cimitero comunale deve essere assicurato entro l'orario di apertura, se l'orario di arrivo della salma o cadavere coincide con l'ora di chiusura del cimitero, il feretro verrà posto presso la camera mortuaria per poi procedere alla tumulazione o inumazione il giorno successivo.
2. Il responsabile del settore comunale competente fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si rendessero necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto deve essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto (se cadavere) o di certificazione medica (se salma) e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione (certificato del medico di accertamento di morte se cadavere, dichiarazione dell'impresa funebre per la chiusura del feretro per il trasporto, autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento delle ceneri), in ossequio alla normativa vigente. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. L'incaricato della ricezione dei feretri provvede alla registrazione dei feretri ed alla redazione di verbale di presa in consegna, in duplice copia, una da consegnare al vettore e l'altra al responsabile del settore comunale competente.
4. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. Il personale dell'impresa autorizzata è tenuto a provvedere:
 - alla guida dei mezzi;
 - alla composizione della salma nella bara;
 - alla chiusura del feretro;
 - al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi, dall'abitazione o deposito di osservazione od ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie e fino al suo arrivo al Cimitero;
 - al noleggio di celle di refrigerazione e di accessori di base – catafalco, tavolino portafirme e quant'altro – ove richiesto;
 - all'arredo della camera mortuaria;
 - alla comunicazione del decesso attraverso stampa o manifesti murali;
 - ad altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa deve assicurare il servizio con personale in possesso di idoneità lavorativa di operatore necroforo. Il personale deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. E' fatto assoluto divieto di chiedere o accettare compensi dai dolenti. Il personale deve essere dotato, a spese dell'impresa, di una divisa adatta e decorosa e non può indossare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.
7. L'impresa è responsabile, verso il Comune di Deliceto, della disciplina, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.
8. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio di trasporto è libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento e causa di revoca dell'autorizzazione.
9. Allo stesso modo e con i medesimi effetti, è fatto divieto corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino affari.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10, 10bis, 10ter e 11 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 16

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma e/o cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in tempi brevi e in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visita dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10, 10bis, 10ter e 11 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento e cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 2, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è allegata l'attestazione degli addetti al trasporto dell'impresa che svolge l'attività funebre, relativa alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal comune in cui è avvenuto il decesso.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10, 10bis, 10ter e 11 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

2. Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del d.P.R. 285/1990.

3. Il passaporto mortuario, previsto dagli artt. 28-28-29 del d.p.r. 285/1990, per i cadaveri/le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al comune ove trovatisi il cadavere/salma. Per le salme/i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla L.R. n. 34/2008 ed al d.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 21

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre e di trasporto funebre – Rilascio dell'autorizzazione - Rimessa delle autofunebri – Formazione del personale addetto - Divieti e sanzioni

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare attività funebre e trasporti funebri a pagamento nel territorio del comune, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione. L'attività funebre di tipo commerciale, comprendente le prestazioni elencate nell'art. 12, comma 1, del presente regolamento e nell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 34/2008, deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

2. Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività funebre, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.

3. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività funebre e/o di trasporto funebre, devono rivolgere apposita istanza/s.c.i.a. al S.U.A.P. del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
- b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
- c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;

- e) sottoscrizione del Codice di comportamento ANCI/FENIOF e tabella di costo riferita a tre tipologie di servizi, depositata presso il Collegio dei garanti del codice stesso e presso l'Ufficio economato comunale;
- f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative a copertura dei rischi di danni conseguenti all'attività svolta;
- g) il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- h) dichiarazione attestante la disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
- la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione e dotata di un recapito telefonico avente carattere di continuità;
 - disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte, comprovabile attraverso la dimostrazione di partecipazione a corsi di formazione in materia, il curriculum e l'attestazione di adibizione agli specifici servizi almeno del 50% delle risorse umane a disposizione da non meno di anni uno, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative;
 - la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
 - un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa;
- i) dichiarazione attestante che l'impresa non ha come oggetto sociale la gestione di servizi cimiteriali, necroscopici, mortuari, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della L.R. 34/2008;
4. E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
6. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il responsabile dello S.U.A.P. autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività funebre o del trasporto funebre. Sono dovute le tariffe stabilite per i procedimenti di competenza dello S.U.A.P., come da tariffario approvato dal Comune.
7. Le rimesse delle autofunebri devono essere autorizzate con provvedimento del responsabile del S.U.A.P. Sono dovute le tariffe stabilite per i procedimenti di competenza dello S.U.A.P., come da tariffario approvato dal Comune.
8. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata, previo parere del servizio di igiene pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
9. Le rimesse dei carri funebri devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 21 del DPR 285/1990.
10. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri in caso di sosta devono valersi di parcheggio idoneo.
11. Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.
12. Per quanto riguarda la formazione del personale e i profili professionali e percorsi formativi delle imprese funebri si fa riferimento all'art.16 e 17 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 pubblicato sul bollettino regionale n.38 suppl. del 18.03.2015;
13. E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di:
- informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;

- rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

14. A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, può essere pubblicato, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un elenco delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme ed hanno sede legale nel Comune di Deliceto.

15. E' fatto divieto alle imprese che esercitano attività funebre:

- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
- b) non rispettare gli orari fissati dal Comune per l'arrivo della salma;
- c) di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
- d) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre nelle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali, e comunque fuori dai locali dell'impresa;
- e) l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

16. In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma 14, lettera c), è prevista la sospensione dell'esercizio dell'attività funebre con effetto immediato e per un periodo di trenta giorni, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

17. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

18. Per quanto non previsto si rinvia agli articoli 5, 15 e 16 della legge regionale n. 34/2008.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 22

Ubicazione Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale ubicato in via Cimitero, nel quale sono regolarmente previsti reparti a sistema di inumazione.

ARTICOLO 23

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed art. 6, comma 2, della legge regionale n. 34/2008.

2. L'organizzazione e la gestione nonché la vigilanza del cimitero spettano al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'A.S.L. territorialmente competente.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa variazione del piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Gli arti anatomici, che di norma sono destinati alla cremazione, essendo il cimitero di Deliceto sprovvisto di impianto di cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, sono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero comunale, se esistente, o in sepoltura privata.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

4. All'interno del cimitero dovrà essere individuato, con previsione nel piano regolatore cimiteriale, un reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri, se richiesta.

ARTICOLO 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: - le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza; - le salme delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; - le salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel cimitero; - le salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel comune; - le salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel comune; - le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; - i resti mortali delle persone sopra elencate; - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. 285/1990; - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, individuati nelle tavole allegate al vigente piano cimiteriale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.P.R. n. 285/1990.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del d.P.R. n. 285/1990.

4. Il piano regolatore cimiteriale vigente determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 27.

ARTICOLO 27

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune di Deliceto è dotato di un piano regolatore cimiteriale (programma di fabbricazione) da cui risultano i vari settori di seppellimento.

2. Nella rielaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- g) di quanto previsto e disposto dall'art. 4 e 7, commi 2, lett. a) e 3, della legge regionale n. 34/2008.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) l'eventuale campo per fosse inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale – opzionale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;
- j) possibile realizzazione di una struttura di commiato di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008;
- k) Spazi o zone per seppellimento animali da compagnia (art.2 Reg. Ce n.1069/2009) “Un animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo ai fini diversi dell'allevamento”.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Almeno ogni dieci anni il Comune procede a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni che vengono effettuate in aree all'uopo concesse a privati, ad enti e comunità.

ARTICOLO 29

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.
2. Sul cippo deve essere applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 30

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.
5. Il periodo di tumulazione di salme nei loculi comunali o cappelle gentilizie è pari ad anni venticinque.

ARTICOLO 31

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del settore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definita sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del settore, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei locali a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 in dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, ai sensi dell'art.14 della L.R.34/2008.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito del Sindaco o di un proprio incaricato, stabilire, previo parere dell'ASL competente, se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano trascorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.

6. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

ARTICOLO 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del settore competente autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il responsabile del settore curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio del comune. La comunicazione è trasmessa anche ad un solo parente del defunto, in modo da consentire a questi di avvertire eventuali altri congiunti e di presenziare alle operazioni.

4. I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

5. Qualora non fosse possibile individuare alcun parente del defunto la comunicazione di cui al comma 3, è soggetta esclusivamente all'affissione all'albo pretorio del comune, per giorni trenta, decorsi i quali si procede senza indugio all'esumazione per destinare i resti mortali al deposito nell'ossario comune.

6. Le ossa che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dal regolamento approvato con d.P.R. 285/1990.

7. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ARTICOLO 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di medicina legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 25 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del settore cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo pretorio e presso l'ingresso del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

5. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio del comune. La comunicazione è trasmessa anche ad un solo parente del defunto, in modo da consentire a questi di avvertire eventuali altri congiunti e di presenziare alle operazioni.

6. Qualora non fosse possibile individuare alcun parente del defunto la comunicazione di cui al comma 5, è soggetta esclusivamente all'affissione all'albo pretorio del comune, per giorni trenta, decorsi i quali si procede senza indugio all'estumulazione per destinare i resti mortali al deposito nell'ossario comune.

7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

8. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, o ritumulato in controcassa. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del settore può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

10. Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.S.L.

11. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

12. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 36

Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ed estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa determinata dalla Giunta comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa determinata dalla Giunta comunale.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa determinata dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 37

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ARTICOLO 38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal comune

o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del settore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del responsabile del settore.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al responsabile del settore che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 39

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 40

Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione. Il Comune può decidere di istituire l'impianto di cremazione, con conseguente gestione del servizio nelle forme consentite dall'ordinamento, anche in forma associata.

ARTICOLO 41

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione dispersione delle ceneri e affidamento

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla legge n. 130/2001 (art. 3) e dalla L.R. 15/12/2008, 34 (art. 12) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile se il decesso è avvenuto nel territorio comunale;

b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

c1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

c2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

c4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 1), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

4. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

7. In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello Stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di

cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, di cui al comma 1. lettera c3. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.

9. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge.

ARTICOLO 42

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del d.P.R. 10.9.1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il settore competente alla gestione del cimitero del Comune l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.

6. Il Comune determina le tariffe per l'uso dei colombari.

7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

8. Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia alla legge n. 130/2001 ed agli art. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008 e R.R. n.8 dell'11.03.2015.

CAPO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 43

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del settore previo avviso al Sindaco o consigliere delegato, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 44

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. E' consentito l'ingresso al solo carro funebre ed alle macchine fioriere fino all'altezza della sala mortuaria, per il ritiro o il deposito di salme in partenza o in arrivo.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il responsabile del settore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

ARTICOLO 45

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
 - j) distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del settore;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo il rilascio di specifiche autorizzazioni.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto ai servizi cimiteriali, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 46

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del settore ed al servizio di polizia municipale.

ARTICOLO 47

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizi delle sepolture adiacenti.
2. L'installazione dei monumenti, lapidi ed ornamenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del settore comunale competente ed al pagamento dei diritti e delle relative tariffe, stabilite dalla Giunta comunale.
3. Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture o ai passaggi attigui il responsabile del settore provvederà alla rimozione.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

ARTICOLO 48

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, la potatura delle aiuole e la eliminazione dei rami secchi degli alberi.

ARTICOLO 49

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri materiali e manufatti, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati o costituiscano grave pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il responsabile del settore comunale competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per trenta giorni naturali consecutivi, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta si applicano gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.

TITOLI III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 50

Sepulture private

1. Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura a pagamento (salvi i casi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) nei campi di inumazione;
 - b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - I - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - II - cellette ossario costruite dal Comune;

III - aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

IV – aree o zone per la sepoltura di animali d’affezione;

2. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l’uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali, cappelle, edicole, monumenti e di sepolture a seguito di pubblicazione di apposito avviso informativo al pubblico. Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento, ecc. comporta il pagamento del prezzo corrispondente ed obbliga alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione delle opere entro il termine previsto nell’atto di concessione.

3. Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

4. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

5. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

6. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta comunale.

8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.P.R. 10.9.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

9. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, da stipulare ai sensi della normativa vigente in materia, previa assegnazione del manufatto o dell’area.

10. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

11. Ogni concessione del diritto d’uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l’individuazione degli animali d’affezione destinati ad essere accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (zona di seppellimento);
- l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca e rinuncia.

ARTICOLO 51

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. La durata, per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, è fissata:
- a) in 99 anni rinnovabili per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni rinnovabili per le cellette ossario;
 - c) in 25 anni per i loculi costruiti dal Comune, o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 6;
 - d) in 10 anni per le concessione per inumazione;
 - e) in 10 anni per le concessioni di inumazione animali d'affezione;
3. A richiesta degli interessati, per le concessioni di cui al comma 2, lettere a) b) e d), è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. A richiesta degli interessati, per le concessioni di cui al comma 2, lettera c), è consentito il rinnovo per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a dieci anni, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
5. La decorrenza della concessione, da indicare nell'atto, coincide: - per le aree dalla data di stipula del contratto di concessione; - per i loculi e cellette ossario dalla data di tumulazione della salma e dei resti mortali.
6. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'obbligo, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
7. Nel caso di concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è valida la durata precedentemente stabilita.
8. Tutte le concessioni potranno comunque essere revocate qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

ARTICOLO 52

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 50, può concedersi, di norma, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie e per le urne.
2. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, qualora ci sia la disponibilità, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 60 anni o sia coniuge superstite del defunto, ovvero sia affetto da grave e documentata malattia.
3. La deliberazione relativa alla decisione di costruire nuovi loculi dovrà stabilire anche il numero di loculi, non inferiore al 10% del totale da costruire, non soggetti a concessione e che devono rimanere a disposizione del Comune per i casi di tumulazione di salme prive di loculi.
4. La deliberazione di approvazione del progetto di costruzione di nuovi loculi potrà indicare modalità diverse di assegnazione qualora la realizzazione avvenga con il c. d. "sistema dell'autofinanziamento".
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 50 comma 1 lett.b) punto III, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previa pubblicazione di apposito avviso informativo al pubblico.
7. La concessione delle aree è a tempo determinato e non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

8. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da vera e propria concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, acquisendo automaticamente la proprietà ed il possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con potere di concessione a chiunque.

9. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta comunale. Ai sensi del successivo art. 71, il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al 10% del corrispettivo dovuto per la concessione. Il deposito cauzionale, defalcate le spese relative ai consumi d'acqua ed energia elettrica, verrà restituito al concessionario a completamento dei lavori previa verifica della regolare esecuzione degli stessi da parte del settore tecnico comunale.

ARTICOLO 53

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, confraternite, istituto), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata al coniuge e agli affini, fino al 6° grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali, il coniuge e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare al responsabile del settore che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, del fondatore del sepolcro depositata presso il Comune almeno 3 (tre) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue a quanto concesso, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

11. Per quanto riguarda l'accoglimento e sepoltura degli animali di affezione la concessione sarà regolata da apposita scrittura;

ARTICOLO 54

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché

l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private non date in concessione e costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 55

Costruzione dell'opera – termini

1. Le concessioni in uso di aree per tomba di famiglia, cappelle, edicole, di cui all'art. 50, obbligano il concessionario alla presentazione del progetto entro mesi sei decorrenti dalla data, accertata con apposita verbalizzazione in contraddittorio, di effettiva disponibilità e di consegna dell'area, secondo le modalità previste all'art. 70, ed al completamento delle opere relative entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, pena l'automatica decadenza delle concessioni stesse. Su giustificata richiesta degli interessati, da valutare caso per caso, con deliberazione della Giunta comunale, sentito il responsabile del settore tecnico comunale, può essere concessa, per una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

2. Nel caso di decadenza di cui al precedente comma, al concessionario, previa richiesta, non spetta alcun rimborso.

3. Restano comunque a carico del concessionario tutte le spese di stipula del contratto e le successive eventuali in caso di decadenza.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 56

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal settore comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 53 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 53, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il diritto fissato dalla Giunta comunale.

9. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura..

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 57

Rinuncia a concessione sepoltura individuale

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50 per cento della tariffa in vigore al momento della richiesta della concessione. Nel caso in cui il beneficiario della concessione decida di rinunciare alla stessa prima della stipulazione del contratto, spetterà, a titolo di rimborso, la somma versata decurtata del 15 per cento a titolo di penale, spese istruttorie, stampati e varie.

2. Nel caso in cui il beneficiario della concessione decida di rinunciare alla stessa dopo che la sepoltura sia stata occupata, per il trasferimento della salma in altra sede spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50 per cento della tariffa in vigore al momento della richiesta della concessione se la rinuncia avviene nel termine di tre anni dalla data di occupazione. Qualora la rinuncia avvenga dopo detto termine non spetterà alcun rimborso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti.

3 Restano comunque a carico del concessionario tutte le spese di stipula del contratto e le successive eventuali in caso di rinuncia.

4. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e il rimborso è comunque condizionato all'avvenuto incasso del canone concessorio da parte di successivo concessionario della sepoltura individuale.

ARTICOLO 58

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la **motivata** rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2. In tal caso, e sempre che non siano decorsi più di dieci anni dalla data di consegna dell'area o in mancanza di consegna dalla data di stipula del contratto, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale se versato, il rimborso di una somma pari al 80 per cento della tariffa in vigore al momento della concessione nel termine di cui al comma 4.**
- 3. Nel caso in cui siano decorsi più di dieci anni dalla data di consegna dell'area o in mancanza di consegna dalla data di stipula del contratto, il Comune conserva la facoltà di cui al comma 1, nei casi indicati nelle lettere a) e b), e al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, non spetta alcun rimborso ma solo la restituzione del deposito cauzionale se versato.**
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e il rimborso di cui al comma 2 è effettuato dal Comune non prima dell'avvenuto incasso del canone concessorio da parte di successivo concessionario dell'area stessa.**
5. Restano comunque a carico del concessionario tutte le spese di stipula del contratto e le successive eventuali in caso di rinuncia e successivo atto di risoluzione consensuale.
6. Nel caso in cui il beneficiario della concessione decida di rinunciare alla stessa prima della stipulazione del contratto, spetterà, a titolo di rimborso, la somma versata decurtata del 15 per cento a titolo di penale, spese istruttorie, stampati e varie.
- 7. Le disposizioni del presente articolo, secondo quanto disposto dal successivo art. 84, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla loro entrata in vigore.**

ARTICOLO 59

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la **motivata** rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 51, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa e si obblighi a togliere nel termine stabilito dal Settore tecnico comunale a sue spese le opere parziali realizzate ed a restituire l'area nello stato risultante dal verbale di consegna;**
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.**
- 2. In tali casi si applicano i commi da 2 a 5 dell'art. 58, ed il rimborso, ove ammesso ai sensi delle richiamate disposizioni (comma 2 art. 58) è effettuato dal Comune non prima dell'avvenuto incasso del canone concessorio da parte di successivo concessionario dell'area stessa o delle sepolture private.**
- 3. Ai concessionari rinuncianti non spetta indennizzo alcuno per le opere costruite che sono acquisite al demanio comunale specifico.**
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- 5. Le disposizioni del presente articolo, secondo quanto disposto dal successivo art. 84, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla loro entrata in vigore.**

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 60

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal responsabile del settore, previo accertamento dei relativi presupposti, ed è concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 61

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52, quinto comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 55, non si sia presentato il progetto o non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del settore in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 62

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Di seguito il responsabile del settore disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 63

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo

avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

T I T O L O IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 64

Tipi di illuminazione - Lampade votive

1. Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombari, tumuli ed ossari è consentita l'illuminazione votiva.
2. Il servizio di illuminazione votiva è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o in appalto o in concessione, secondo quanto disposto dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere e) ed l), del D.Lgs. 267/2000.
3. Il capitolato d'oneri e lo schema di contratto o di concessione-contratto, in caso di previsione dell'appalto o concessione in atti fondamentali del Consiglio comunale (bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica), sono approvati dalla Giunta comunale su proposta del responsabile del settore competente.

ARTICOLO 65

Richiesta di allacciamento ed abbonamento

1. La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato al settore tecnico se il servizio è gestito in economia od alla impresa appaltatrice o concessionaria in caso di gestione in appalto o concessione. In questo ultimo caso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto del settore competente.
2. La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
3. Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
4. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

ARTICOLO 66

Modifica agli impianti

1. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 67

Doveri dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

3. Il Comune, l'impresa appaltatrice o il concessionario avranno la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

ARTICOLO 68

Causa di forza maggiore

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della energia elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

T I T O L O V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 69

Imprese cimiteriali

1. Nel Cimitero comunale, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale del sito e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.

2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3. L'impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

4. Le imprese cimiteriali che operano per conto dei privati certificano al Comune:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- e) l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

5. Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6. L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.

7. Il rilascio del permesso d'ingresso con automezzi è subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata.

ARTICOLO 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.

2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

3. I singoli progetti di costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie debbono essere approvati dal responsabile del settore tecnico comunale, su conforme parere del responsabile sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Il numero dei loculi è fissato nella lottizzazione di iniziativa comunale.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del settore tecnico comunale.
9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.
12. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione all'Ufficio comunale competente del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.
13. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati all'esterno del Cimitero, mediante conferimento nelle discariche previste dalla legge.
14. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
15. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
16. È vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli indicati dal presente regolamento, all'art. 74.

ARTICOLO 71

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi edilizi sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, nella misura fissata in tariffa deliberata dalla Giunta comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di ogni eventuale danno prodotto in esecuzione delle opere.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale, oltre all'importo corrispondente ai danni prodotti nel corso dell'esecuzione delle opere (fatto salvo il maggior danno non coperto dalla somma in deposito), anche l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 72

Recinzione aree – Occupazione - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del settore comunale competente.

3. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessaria per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita nel Comune per i giorni festivi.

4. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o da imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 73

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni non lavorativi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, o altro materiale.

ARTICOLO 74

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con l'orario di apertura del Cimitero.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

3. Per particolari motivi e in caso di urgenza, dietro richiesta del concessionario, il responsabile del settore tecnico può autorizzare la prosecuzione dei lavori anche oltre orario di chiusura antimeridiana del Cimitero. L'impresa, in questo caso, dovrà accedere al Cimitero comunque entro i quindici minuti prima dell'orario di chiusura antimeridiano, alla presenza degli addetti alla custodia, e potrà uscire, non prima dell'orario di riapertura pomeridiana alla presenza degli addetti alla custodia, nel rispetto della specifica autorizzazione rilasciata. In questo caso il concessionario dovrà versare una somma, nella misura fissata in tariffa deliberata dalla Giunta comunale, necessaria a coprire i costi per la custodia e vigilanza comunale oltre l'orario.

L'autorizzazione di cui al presente comma non può comunque essere rilasciata per i giorni di cui al comma 2, e per i giorni stabiliti dall'art. 75 del presente regolamento.

ARTICOLO 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei tre giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei tre giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del Cimitero.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato di cui al comma precedente.

ARTICOLO 76

Vigilanza

1. Il responsabile del settore tecnico comunale Urbanistica – Patrimonio e Ambiente, anche a mezzo della Polizia Municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il settore tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole e nel caso di assenza di qualsivoglia danno, la restituzione del deposito cauzionale previa decurtazione dell'importo di cui all'art. 71, comma 3, del presente regolamento.

ARTICOLO 77

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale addetto del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale addetto al cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLVI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 78

Mappa

1. Presso il settore tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 79

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere, se possibile, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 80

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del d.P.R. 10.09.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine del documento di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 81

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche mediante strumenti informatici.
2. L'ufficio Stato civile, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

ARTICOLO 82

Scadenario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del settore comunale competente predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 83

Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

6. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normative vigente.

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se non diversamente previsto.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 85

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 86

Settore e uffici comunali

1. Spetta al responsabile del settore competente ed all'ufficiale di stato civile, se non diversamente previsto, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, saranno adottati dalla Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del responsabile del settore, del Consiglio comunale o del Sindaco.
3. Il settore comunale competente è il settore tecnico, se non diversamente indicato.
4. Il servizio di Polizia municipale provvede all'attività di vigilanza, anche su richiesta degli uffici comunali interessati.
5. Il servizio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative alla attività funebre, nonché al rilascio delle licenze disciplinate dal TULPS ed alle altre attività di carattere commerciale, è lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
6. Il servizio competente per la stesura degli atti di concessione è quello di Segreteria.
7. Per le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento è competente l'ufficiale di stato civile.
8. E' fatta salva ogni diversa individuazione e distribuzione delle competenze in forza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 87

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del

presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, nonché tutte le condizioni e gli obblighi in detto atto riportate.

ARTICOLO 88

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 89

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", alla legge 30.03.2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", alla Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24. ed alla legge regionale 15.12.2008, n. 34, recante "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri" e del R.R. 11.03.2015 n.8.

ARTICOLO 90

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340, e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689, nonché a norma dell'art. 7, comma 2, lettera d), della L.R. n. 34 del 15.12.2008 e del R.R. 11.03.2015 n.8.
2. Le sanzioni sono indicate nella tabella allegato B al presente regolamento.
3. Per la determinazione e l'irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

ARTICOLO 91

Entrata in vigore – Pubblicità - Approvazione

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
2. L'allegato A (Diritti, tariffe e corrispettivi) si applica secondo le modalità ed i tempi ivi stabiliti.
3. E' prevista l'ulteriore forma di pubblicità dell'affissione permanente presso i locali della custodia del Cimitero e sul sito internet istituzionale.

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n _____, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e divenuta esecutiva in data _____;

È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal _____ al _____ per ulteriori 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 91, comma 5, dello Statuto comunale;

E' stato approvato dall'A.S.L. competente – Dipartimento di prevenzione in data _____

È entrato in vigore il

ALLEGATO A

1-TABELLA DIRITTI TARIFFE E CORRISPETTIVI

- 1) Il presente allegato elenca i diritti, le tariffe dei servizi e forniture ed i corrispettivi per le concessioni cimiteriali istituiti dal Comune di Deliceto. La determinazione degli importi è demandata annualmente, a decorrere dal _____, alla competenza della Giunta comunale..
- 2) Con riferimento ai corrispettivi per le concessioni cimiteriali (loculi, cellette ossario, aree, ed altro) gli importi sono determinati dalla Giunta comunale e sono annualmente rivalutati in base agli indici ISTAT.
- 3) Con riferimento a loculi e cellette realizzati dal Comune in opere pubbliche finanziate con il sistema dell'autofinanziamento, il corrispettivo della prima concessione resta determinato nei documenti progettuali riferiti all'opera pubblica stessa. Ad esaurimento del primo periodo di concessione si applicano i corrispettivi determinati in via generale dalla Giunta comunale ai sensi del n. 2) precedente.

2-DIRITTI

Gli importi possono essere differenziati, con deliberazione annuale della Giunta comunale, a seconda del tipo di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione, trasporto, concessione, ecc.

- DIRITTO FISSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO FUNEBRE (ART. 12)
- DIRITTO PER ENTRATA SALMA, RESTI MORTALI, CENERI PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE (ART. 12)
- DIRITTO APERTURA CIMITERO FUORI ORARIO PER INGRESSO SALMA RESTI MORTALI, CENERI (ART. 14)
- DIRITTO INUMAZIONE FERETRI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI NEL CAMPO COMUNE (ART. 28, COMMA 1, LETTERA A)
- DIRITTO INUMAZIONE FERETRI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI IN AREE CONCESSE A PRIVATI (ART. 28, COMMA 1, LETTERA B)
- DIRITTO PER ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN CAMPO COMUNE (ART. 32)
- DIRITTO PER ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN AREE CONCESSE A PRIVATI (ART. 32)
- DIRITTO PER TUMULAZIONE IN LOCULO, TOMBA DI FAMIGLIA, RESTI MORTALI (ART. 30), URNA CINERARIA IN CELLA OSSARIO, LOCULO O TOMBA (ARTT. 42)
- DIRITTO PER TUMULAZIONE IN DEPOSITO PROVVISORIO (ART. 31)
- DIRITTO PER ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (ARTT. 35 E 36)
- DIRITTO D'URGENZA PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE;
- DIRITTO PER TRASLAZIONE SALMA O RESTI AD ALTRA SEPOLTURA (ART. 36, COMMA 2)
- DIRITTO PER RACCOLTA RESTI, OSSA E TRASLAZIONE (ARTT. 36 E 37)
- DIRITTO PER POSA CROCE O CIPPO (ARTT. 29 E 47)
- DIRITTO PER POSA COPRITOMBA, LAPIDI, STATUE, MONUMENTI (ART. 47)
- DIRITTO PER ISCRIZIONE EPIGRAFE SU LOCULO, CELLETTA OSSARIO, NICCHIA CINERARIA (ART. 47)
- DIRITTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE CREMAZIONE DI CADAVERE (ART. 41)
- DIRITTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE DISPERSIONE DI CENERI IN AREA CIMITERIALE O ALTRI LUOGHI (ART. 41)
- DIRITTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO PERSONALE CENERI IN URNA (ART. 41)
- DIRITTO PER RILASCIO CONCESSIONE LOCULO, CELLETTA OSSARIO (ART. 50)
- DIRITTO PER RILASCIO DI CONCESSIONE AREA PER SEPOLTURA PRIVATA (ART. 50)
- DIRITTO DI VOLTURA INTESTAZIONE E SUBENTRO ALLA SEPOLTURA (ART. 56)
- DIRITTO PER ESERCIZIO RINUNCIA A CONCESSIONE (ARTT. 57, 58, 59)

3-TARIFFE

Sono dovuti per forniture e servizi riferiti a operazioni cimiteriali e lavori privati nel cimitero. Gli importi sono stabiliti con deliberazione annuale della Giunta comunale e comunque aggiornati annualmente in base all'aumento degli indici ISTAT.

- INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE E IN AREE CONCESSE PER PRIVATE SEPOLTURE
- TUMULAZIONE IN LOCULO, OSSARIO, AREA CONCESSA PER PRIVATA SEPOLTURA
- ESUMAZIONE CON ESITO POSITIVO
- ESTUMULAZIONE CON ESITO POSITIVO
- ESUMAZIONE CON ESITO NEGATIVO, RECUPERO E SPOSTAMENTO SALME INDECOMPOSTE
- ESTUMULAZIONE CON ESITO NEGATIVO, RECUPERO E SPOSTAMENTO SALME INDECOMPOSTE
- ELIMINAZIONE PERDITE
- TRASLAZIONE SALMA PREVIA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE DA LOCULO O AREA PRIVATA SENZA APERTURA DEL FERETRO
- FORNITURA CASSETTINA DI ZINCO
- FORNITURA COFANO DI CELLULOSA BIODEGRADABILE
- TUMULAZIONE DI CASSETTINA RESTI OSSEI/CENERI IN LOCULO ESISTENTE GIA' OCCUPATO DA FERETRO O VUOTO
- ESTUMULAZIONE DI CASSETTINA RESTI OSSEI/CENERI DA CELLETTA ESISTENTE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN AREA PRIVATA
- POSA IN OPERA DI SCRITTE ED ACCESSORI CIMITERIALI E DI MONUMENTI LEGGERI PER CAMPO COMUNE
- DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONI E PERMESSI EDILIZI DA RILASCIARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO E PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI MEZZI NEL CIMITERO
- CUSTODIA E VIGILANZA DEL CIMITERO FUORI ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO PER ESECUZIONE DI LAVORI PRIVATI

4-CORRISPETTIVI

Sono dovuti quale canone per la concessione di sepolture. Detti canoni sono stabiliti periodicamente dalla Giunta comunale, e comunque sono adeguati annualmente in base all'aumento degli indici ISTAT.

- CONCESSIONE DI 99 ANNI DI AREE DESTINATE ALLE SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'
- CONCESSIONE DI 99 ANNI DI CELLETTE OSSARIO
- CONCESSIONE PER INUMAZIONE
- RINNOVO CONCESSIONE DI 99 ANNI DI AREE DESTINATE ALLE SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'
- RINNOVO CONCESSIONE DI 99 ANNI DI CELLETTE OSSARIO
- RINNOVO CONCESSIONE PER INUMAZIONE
- CONCESSIONE DI 25 ANNI DI LOCULI
- RINNOVO CONCESSIONE DI LOCULI (PER UNA SOLA VOLTA E PER UN PERIODO MASSIMO DI 10 ANNI)

ALLEGATO B

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI		
	SANZIONI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG.
ART. 15 TRASPORTI FUNEBRI	DA € 250,00 A 2.000,00	€ 500,00
ART. 21, COMMA 12 OBBLIGHI DELL'IMPRESA FUNEBRE	DA € 250,00 A 2.000,00	€ 500,00
ART. 21, COMMA 14 DIVIETI PER L'IMPRESA FUNEBRE COMMA 14, LETTERE A), C)	DA € 1.000,00 A 6.000,00	€ 2.000,00
COMMA 14, LETTERE B), D), E)	DA € 250,00 A 2.000,00	€ 500,00
ARTT. 54 E 55 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	DA € 250,00 A 2.000,00	€ 500,00
TITOLO V LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO	DA € 400,00 A 2.500,00	€ 800,00
ART. 45 DIVIETI SPECIALI	DA € 250,00 A 1.200,00	€ 400,00
ALTRE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO	DA € 250,00 A 1.200,00	€ 400,00